



*Ministero della Sanità*

**DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE**

**DECRETO 6 DICEMBRE 1999**

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale "MONTE BIANCO - FONTE MONT BLANC" in comune di Courmayeur (Aosta) al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**VISTA** la domanda in data 7 giugno 1999 con la quale la Società Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur con sede in Morgex (Aosta), piazza De Leaval n. 6 ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "MONTE BIANCO - FONTE MONT BLANC" che sgorga dalla sorgente Mont Blanc nell'ambito del permesso di ricerca sito in località Peuterey nel comune di Courmayeur (Aosta), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

**ESAMINATA** la documentazione allegata alla domanda;

**VISTO** il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

**VISTO** il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

**VISTO** il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

**VISTO** il decreto legislativo 25.1.1992, n.105;

**VISTO** il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

**VISTO** il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelievo dei campioni ed ai metodi di analisi;

**VISTO** il decreto legislativo 4 agosto 1999, n.339;

**VISTO** il parere della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

**VISTO** il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

**DECRETA:**

**Art.1** - E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.339, l'acqua denominata "MONTE BIANCO - FONTE MONT BLANC" che sgorga dalla sorgente Mont Blanc nell'ambito del permesso di ricerca sito in località Peuterey nel comune di Courmayeur (Aosta).

**Art.2** - Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: "Può avere effetti diuretici, indicata per le diete povere di sodio".

**Art.3** - Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

**Art.4** - Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/92.

Roma, li **6 DIC. 1999**

p. IL DIRIGENTE GENERALE  
IL DIRIGENTE  
(dott. Francesco Scriva)